

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

# *1.* **IL RICICLAGGIO DI DENARO**

*di Michele Carbone*



### 1.1. CONCETTO DI RICICLAGGIO

La Commissione presidenziale statunitense, che per la prima volta si occupò del fenomeno nel 1985, definì il riciclaggio come “i mezzi attraverso i quali si nasconde l’esistenza, la fonte illegale o l’utilizzo illegale di redditi che poi si camuffano per farli apparire legittimi”<sup>1</sup>.

Oggi, con il termine riciclaggio si intende la riutilizzazione dei proventi di attività criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di operazioni dirette, nel tempo e nello spazio, ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, dei movimenti dei capitali fino all’evento delittuoso generatore degli stessi. In tal senso, sotto il profilo penale, le attività lecite nelle quali vengono effettuati gli investimenti in argomento non sono sanzionabili se non in ragione del legame con i reati precedentemente commessi<sup>2</sup>.

Sul piano dell’analisi economica, si ha un’operazione di riciclaggio ogniqualvolta un dato flusso di potere d’acquisto, che è potenziale – in quanto non direttamente utilizzabile in scelte di consumo o di investimento – poiché frutto di una qualunque attività illegale di accumulazione, viene trasformato in potere d’acquisto effettivo<sup>3</sup>. Pertanto, l’attività di riciclaggio ha la finalità di trasformare la liquidità “sporca” proveniente da ogni azione criminale o illegale in fondi che – in quanto “puliti”, cioè privi di quelle tracce che possano collegarli ai reati di base – possono essere utilizzati per scelte di consumo, di risparmio, di investimento nei settori legali, di reinvestimento nei mercati illeciti.

La ragione è semplice: chiunque commetta un reato per ottenere un vantaggio economico, ha come obiettivo quello di minimizzare la probabilità di essere scoperto. Occorre, dunque, ridurre al minimo l’eventualità che dal reddito illegale si possa risalire al reo. La domanda di riciclaggio viene così alimentata da una platea di criminali, che da altri punti di vista possono essere considerati molto diversi: si va dall’evasore fiscale ai membri dell’associazione a delinquere di stampo mafioso. Ciò sta a dimostrare che il riciclaggio, quale reato economico davvero speciale, è allo stesso tempo il più generale e il più tossico<sup>4</sup>.

Si può naturalmente parlare di riciclaggio soltanto con riguardo alla massa di ricchezze costituenti il provento dei reati presupposti non scoperti, per i quali la macchina della giustizia non ha quindi saputo espletare la sua primaria funzione, ed allora quanto più si attribuiscono dimensioni enormi al fenomeno, tanto più si adombra un gigantesco fallimento all’efficienza repressiva. Se infatti fossero preliminarmente scoperti i reati presupposti, il problema del riciclaggio non avrebbe ragion d’essere, poiché in Italia e

<sup>1</sup> S. Gennai – A. Traversi, *Il reato di riciclaggio ed autoriciclaggio*, in *Antiriciclaggio*, ItaliaOggi, Guida giuridica, giugno 2017, pag. 9.

<sup>2</sup> D. Ammirati, *Il delitto di riciclaggio nel sistema bancario e finanziario interno ed internazionale*, 1994, Padova, pag. 6; E. Cassese, *Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario*, Milano, 1999, pagg. 1 e 2.

<sup>3</sup> D. Masciandaro, *Reati e riciclaggio: profili di analisi economica*, Cap. II, in *Il riciclaggio di denaro*, Milano, 2012, pag. 18.

<sup>4</sup> D. Masciandaro, *Un’Autorità europea contro il più tossico dei reati finanziari*, in *Il Sole-24 Ore* del 26 giugno 2021, pag. 10.

## 1. Il riciclaggio di denaro

### 1.1. Concetto di riciclaggio

nella maggior parte dei Paesi, il prodotto, il profitto o il prezzo del reato sarebbe già confiscabile<sup>5</sup>. Appare allora evidente come i due aspetti si legano saldamente, mentre limitandosi a perseguire la dissimulazione, il lavaggio o la ripulitura della ricchezza, si potrebbe correre il rischio di perdere di vista la caratterizzazione strutturale della sua provenienza illecita<sup>6</sup>.

Il termine riciclaggio ha una genesi di carattere metaforico, in quanto per oggetto del riciclaggio si è sempre inteso il denaro “sporco” poiché di provenienza illegale<sup>7</sup>. Tuttavia, proprio per la sua funzione di unità di misura negli scambi di beni e servizi economici, il denaro risulta perfettamente fungibile e presenta delle caratteristiche oggettive che non consentono di operare distinzioni in ragione della provenienza. Del resto, tale caratteristica è nota da sempre, come viene evidenziato, tra l’altro, dalla massima latina “*pecunia non olet*”<sup>8</sup>. Se il termine riciclaggio è recente, altrettanto non lo è il fenomeno<sup>9</sup>. Ciò nonostante, in considerazione dell’introduzione dello specifico reato nei vari ordinamenti giuridici nazionali, si può sostenere che, solamente in periodi contemporanei la pratica di nascondere la ricchezza sia stata rapportata alla finalità di dissociare un patrimonio dalla sua origine illecita.

Le più preoccupanti condotte criminali che producono proventi da riciclare, non solo per l’impatto finanziario ma anche per le significative conseguenze, sono le seguenti: corruzione, estorsione, evasione fiscale, usura, narcotraffico, reati fallimentari e societari (su cui ha influito anche il lungo periodo di crisi economica), gioco d’azzardo, contrabbando di sigarette e di prodotti petroliferi, contraffazione, sfruttamento sessuale e traffico illecito di rifiuti<sup>10</sup>.

Il riciclaggio dei capitali illegalmente acquisiti, prescindendo dalla sua definizione nelle legislazioni dei diversi Paesi, è, dunque, diretto alla separazione del bene dalla sua origine delittuosa. Con l’espansione e la diversificazione delle attività illegali, il riciclaggio è divenuto un fenomeno molto complesso che interessa enormi capitali. Infatti, al fine di rendere sempre più difficile il collegamento dei proventi illeciti con i reati dai quali sono scaturiti, col tempo sono state attuate modalità di perpetrazione molto sofisticate,

<sup>5</sup> Art. 2, Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato; art. 12 Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale; art. 240 c.p.

<sup>6</sup> In tal senso, G. Nanula, *La lotta alla mafia*, sesta edizione, Milano, 2016, pag. 277.

<sup>7</sup> Di qui, anche la denominazione anglosassone di “*money laundering*”. L’attività criminale in parola è indicata, poi, con i termini “*blanchiment*” in lingua francese, “*blanqueo*” in spagnolo (o “*lavado*” in latinoamericana), “*Geldwäscherei*” in tedesco e “*branqueamento*” in portoghese (o “*lavagem*” in latinoamericana). L. Ferola, *Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale*, Milano, 2005, pag. 1, nt. 1.

<sup>8</sup> E. Cassese, *Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario*, cit., pagg. 2 e 3.

<sup>9</sup> B. Rider, *Taking the profit out of crime*, in B. Rider e M. Ashe, *Money laundering control*, IALS – Institute of Advanced Legal Studies, Roundhall – Sweet e Maxwell, 1996, Dublino, pag. 1; E. Cassese, *Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario*, cit., pag. 3.

<sup>10</sup> Cfr. Analisi nazionale dei rischi AML/CFT elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, aggiornata al 2018 – sintesi pubblicata, nel giugno 2019, dal MEF/Dipartimento del tesoro, sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it). Lo stesso documento, evidenzia che, con esclusione dell’evasione fiscale, la quasi totalità delle condotte criminali è per larghissima parte e, in talune ipotesi, esclusivamente, riconducibile al crimine organizzato (italiano e straniero), anche di stampo mafioso, con effetti particolarmente insidiosi dovuti al processo d’integrazione e sovrapposizione tra criminalità organizzata e criminalità economica.

caratterizzate da un numero di operazioni elevato, attraverso cui far perdere le tracce del denaro separandolo così dal momento della produzione criminale<sup>11</sup>.

Per avviare l'attività di riciclaggio, il reo detentore della liquidità di provenienza illecita deciderà se porre in essere, in un dato sistema economico, un atto illecito specifico, il riciclaggio, valutando appunto la probabilità di essere scoperto e la relativa pena, confrontandola con i guadagni attesi, al netto dei costi economici di tale attività di riciclaggio. Ciò posto, politiche antiriciclaggio più efficaci e/o più severe riducono la propensione a riciclare, laddove un aumento della redditività della liquidità ripulita e una riduzione dei costi dei servizi di riciclaggio aumentano la propensione a riciclare<sup>12</sup>.

Qualunque Paese civile dovrebbe avere come sua priorità la lotta al crimine in parola, mettendo le proprie istituzioni nelle migliori condizioni per disegnare e implementare le necessarie politiche di prevenzione e di contrasto al fenomeno. Purtroppo, la domanda antiriciclaggio non sempre trova lo stesso robusto e sistematico alimento che invece irrobustisce la domanda del corrispondente reato. La ragione è politica: combattere il riciclaggio significa combattere tutti i crimini, compresi quelli che in taluni Stati possono contare su un minor stigma sociale, o addirittura su forme di consenso più o meno esplicite<sup>13</sup>.

Sul punto, è opportuno rammentare che uno degli elementi caratterizzanti della condotta esaminata è dato dall'attività di investimento, in quanto questa costituisce una necessità per il criminale soprattutto quando detiene una liquidità sproporzionata rispetto all'esercizio di eventuali attività economiche. In proposito, va evidenziato che, nella maggior parte dei casi, l'impiego dei fondi ed il contestuale occultamento della provenienza degli stessi avvengono mediante vari passaggi, che, spesso, prevedono l'instaurazione giuridica dei beni in capo a soggetti terzi rispetto a coloro che hanno commesso i reati originatori della ricchezza, per conto dei quali i riciclatori agiscono in nome proprio sulla base di un legame di complicità.

Ad ogni modo, preme sottolineare come l'attività di riciclaggio costituisca una pratica criminale direttamente produttiva di ricchezza (non a caso il fenomeno è stato definito "*moltiplicatore*" delle attività economiche e finanziarie) e, pertanto, di per sé stessa appetibile per le medesime organizzazioni criminali che hanno prodotto i capitali illeciti<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> In merito vedasi: A. Pansa, *I flussi di denaro sporco, le tecniche di riciclaggio e gli sforzi della cooperazione internazionale nelle politiche di contrasto*, in A. De Guttry e F. Pagani, *La cooperazione tra gli Stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio*, Padova, 1995, pag. 11.

<sup>12</sup> D. Masciandaro, *Reati e riciclaggio: profili di analisi economica*, Cap. II, in *Il riciclaggio di denaro*, cit., pag. 18, secondo cui "la scelta del reo implica una sostanziale autonomia del delitto in esame, e della relativa organizzazione produttiva, rispetto ad altre fattispecie delittuose, che hanno originato i proventi nella fase di accumulazione. Inoltre, il ruolo cruciale che l'attività di riciclaggio svolge nella crescita e nella profittabilità di tutta l'industria del crimine fa avanzare l'ipotesi di una sua centralità, qualitativa e quantitativa, in tutte le organizzazioni criminali".

<sup>13</sup> D. Masciandaro, *Un'Autorità europea contro il più tossico dei reati finanziari*, cit.

<sup>14</sup> Le tradizionali mafie autoctone (camorra, 'ndrangheta, cosa nostra e S.C.U.), fortemente radicate nelle Regioni meridionali del nostro Paese (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia), mostrano i tratti della loro "modernità" nella spiccata capacità di "delocalizzare" i propri interessi illeciti al di là dei confini dei territori d'origine e di infiltrazione del tessuto economico-finanziario legale alla costante ricerca di nuove opportunità d'investimento dei proventi criminali. In breve, ci troviamo dinanzi a una criminalità dai mille volti e dalle mille attività, camaleontica, nata nei mercati illegali (droga, armi, usura, contrabbando, ecc.), ma approdata in quelli legali, con una forte vocazione "agli

## 1. Il riciclaggio di denaro

### 1.1. Concetto di riciclaggio

Infatti, per un'organizzazione di tipo mafioso detto reato può consentire, oltre la realizzazione di utili, anche la possibilità di inserirsi nell'economia legale, specie nella contingente crisi economica e finanziaria, con le correlate difficoltà di accesso al credito bancario. In sostanza, il sistema economico criminale si sviluppa con un'iniziale accumulazione di ricchezza illecita, cui segue, mediante il riciclaggio, prima la dissimulazione dell'origine delittuosa dei capitali e, successivamente, il reinvestimento degli stessi nel circuito legale<sup>15</sup>, espandendo in tal modo i profitti anche per mezzo del controllo di attività economiche lecite (nei settori della finanza, dell'industria e del commercio).

L'attività di riciclaggio può, altresì, insidiare lo stesso sistema creditizio: in particolare, gli istituti di credito a carattere locale o di modeste dimensioni, come quelli di tipo cooperativo, appaiono maggiormente esposti all'infiltrazione di denaro sporco, in conseguenza della loro difficoltà di acquisire risorse per l'esercizio dell'attività bancaria. In un tale contesto, diviene, quindi, molto complesso fissare una linea di demarcazione tra economia controllata dalla criminalità organizzata ed economia pura.

Si ritiene utile segnalare che, nel campo della criminalità finanziaria si registrano, in anni più recenti, accanto a fattispecie classiche di ripulitura di proventi illeciti, casi sempre più frequenti di distrazione e occultamento di capitali originariamente sani (fondi e sussidi pubblici, finanziamenti bancari, *asset* societari, agevolazioni finanziarie pubbliche, ecc.) che vengono immessi in circuiti illegali (normalmente con destinazione finale i centri *off-shore*), cercando di farne sparire la traccia ed aggirare in tal modo, quanto più possibile, i cogenti presidi antiriciclaggio. È il c.d. *lavaggio dei soldi puliti* i cui scopi possono essere diversi (appropriazioni indebite, disponibilità occulte per fini di corruzione, investimenti *extra*, illecito finanziamento, utilizzo incongruo, ecc.)<sup>16</sup>.

Da ultimo, la pandemia mondiale di Covid-19 ha creato preziose occasioni per la criminalità di accrescere la propria influenza sulle persone più vulnerabili, di acquisire direttamente o indirettamente il controllo di imprese e società, di riciclare capitali di origine illecita, di lucrare sulle forniture necessarie per fronteggiare l'emergenza e di intercettare e volgere a proprio beneficio gli interventi a sostegno dell'economia e delle

---

affari" e il preciso scopo di accrescere il proprio potere economico. Oggi le mafie utilizzano l'intimidazione derivante dalla violenza "come un chirurgo adopera il bisturi", mentre l'arma privilegiata diviene la corruzione e gli accordi collusivi con faccendieri, colletti bianchi, ambienti massonici devianti e imprenditori disonesti, tutti disposti a scendere a patti con la criminalità organizzata per concludere "buoni affari" e ottenere reciproci vantaggi. Siamo in presenza di un mafioso nuovo che ha trasformato la violenza in forza economica e capacità affaristica, in grado di insinuarsi e condizionare i meccanismi dell'economia legale, non solo nazionale, che offre posti di lavoro ottenendo, in cambio, il controllo del territorio e un discreto consenso sociale, con una vitale necessità di ripulire l'origine criminale delle ingentissime disponibilità di denaro generate dai traffici illegali e mettere a frutto le ricchezze accumulate, attraverso investimenti originatori di altra ricchezza.

<sup>15</sup> D. Masciandaro, *Crimine & Soldi – Primo Rapporto DNA – DIA – Bocconi su criminalità e finanza in Italia*, Milano, 2001, pag. 175.

<sup>16</sup> Sul punto meritano particolare interesse gli interventi del Procuratore aggiunto di Milano Francesco Greco, tra cui quello tenuto a Roma, il giorno 14 giugno 2012, nell'ambito del 2° Forum su "Tax and crime" dell'OCSE, organizzato dal Comando Generale della Guardia di finanza. La problematica viene, inoltre, affrontata nella relazione finale del 23 aprile 2013 presentata dalla c.d. Commissione Greco per lo studio sull'autoriciclaggio.

persone<sup>17</sup>. In sintesi, la crisi ha reso ancor più visibile la capacità della criminalità di essere “liquida”, cioè mutevole e dinamica, e la sua abilità nel cogliere ogni opportunità di guadagno, anche la più spregevole, e, in funzione di questa, di tessere alleanze, insinuarsi e confondersi nei più diversi ambienti economici, accrescendo l’infiltrazione nelle imprese e nella società<sup>18</sup>.

Non va infine sottaciuto che la recessione indotta dal *coronavirus* ha una portata eccezionale, è la più grave della storia italiana contemporanea in tempo di pace e le sue conseguenze economiche, ma anche criminali, influiranno per molto tempo sul futuro<sup>19</sup>.

### 1.2. LA STIMA DEL RICICLAGGIO

Con riferimento all’entità dei capitali riciclati a livello nazionale ed internazionale, nel tempo sono state elaborate diverse stime da parte di numerosi economisti. Ciò nonostante, risulta comunque difficile poter disporre di dati oggettivi per una valutazione del fenomeno, tanto che spesso gli studi effettuati hanno portato alla quantificazione di grandezze diverse e, alle volte, anche contrastanti<sup>20</sup>.

Tale situazione è facilmente comprensibile se si considera che, al di là dei dati giudiziari che evidenziano i casi di riciclaggio portati alla luce tramite le indagini penali, non vi sono elementi di valutazione altamente attendibili per la parte di proventi illeciti che non viene individuata e, quindi, perseguita penalmente. Pertanto, nel caso in cui si debba quantificare il flusso di ricchezza criminale da riciclare, si ha la necessità di operare delle stime basate su una serie di indicatori che, a seconda del periodo o del tipo di studio, possono anche variare o portare a conclusioni differenti.

Volendo fornire alcuni dati in proposito: il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha stimato, a livello mondiale, che il riciclaggio assommi a circa il 5% del PIL; le stime domestiche sono ancora più pessimistiche (ma vista l’incidenza in Italia di alcune “multinazionali” del crimine, non poteva, forse, essere altrimenti) e indicano dimensioni

<sup>17</sup> C. Clemente, Audizione dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in tema di “Prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l’emergenza sanitaria”, Roma, Palazzo San Macuto, 28 gennaio 2021.

<sup>18</sup> Idem, Presentazione del Rapporto annuale UIF per il 2020, Roma, 24 giugno 2021, pag. 4.

<sup>19</sup> Cfr. D. Franco, *L’economia italiana e la pandemia*, Intervento alla 52<sup>a</sup> giornata del credito, Roma 5 novembre 2020.

<sup>20</sup> “È difficile stimare in modo attendibile la quantità di ricchezze criminali circolanti nel mondo. La stima GAFI (1990) è, limitatamente al solo traffico di droghe, di 85 miliardi di dollari per anno disponibili per il riciclaggio. Si tratta di una valutazione prudente rispetto a cifre meno affidabili come quelle di 300 miliardi di dollari per anno o ancora maggiori che girano nella letteratura corrente. Indipendentemente dalla loro entità si tratta comunque di una massa di denaro circolante in grado di inquinare il sistema economico internazionale”. E.U. Savona, *Economia e criminalità*, Forum organizzato dalla Commissione parlamentare antimafia, Roma 14 – 15 maggio 1993, Camera dei Deputati, 1993, pag. 210. Sul punto, vedasi anche E. Cassese, *Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario*, cit., pag. 22 e 23.

## 1. Il riciclaggio di denaro

### 1.2. La stima del riciclaggio

mediamente superiori al 10% del PIL e crescenti in funzione dell'apertura internazionale dei mercati e del ricorrere delle crisi economiche<sup>21</sup>.

Ancorché non esista una stima unica e ufficiale del valore economico delle attività criminali, le varie valutazioni (che variano tra l'1,7 e il 12% del PIL a seconda della definizione sottostante e dei metodi utilizzati)<sup>22</sup> concorrono a sostenere un giudizio di assoluta significatività della minaccia che i proventi illeciti siano prodotti nel territorio nazionale e siano reimmessi nei circuiti economico-finanziari italiani e stranieri.

Va poi segnalato che la Banca Mondiale e la Corte dei Conti indicano in 60 miliardi il volume annuale della corruzione in Italia<sup>23</sup>. Occorre, altresì, considerare la c.d. econo-

<sup>21</sup> In tal senso A. M. Tarantola, *La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario – Il ruolo della Banca d'Italia*, testimonianza del vice direttore generale della Banca d'Italia presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Roma, 10 maggio 2011.

<sup>22</sup> La misurazione dell'economia criminale può essere effettuata seguendo metodi di stima diretti e indiretti. I primi si basano su indagini presso le famiglie e su indicatori riferiti ai reati e alla criminalità, mentre i secondi deducono l'entità del fenomeno dal confronto tra indicatori macroeconomici. Appartengono al primo gruppo, le stime realizzate da SOS Impresa la quale nel XIII rapporto del 2012 e riferito al 2010 stima il fatturato delle mafie in 138 miliardi, corrispondenti all'8,7% del PIL. Utilizzando lo stesso metodo *Transcrime* nell'ambito del progetto PON Sicurezza 2007/2013, produce risultati molto diversi: il giro d'affari delle attività illecite ammonterebbe in media all'1,7% del PIL nel 2010, pari a un fatturato compreso tra 17,7 e 33,7 miliardi. Uno studio condotto dalla Banca d'Italia in collaborazione con ricercatori di alcune università (Ardizzi e altri) utilizza una variante del *currency demand approach* per stimare distintamente la componente di economia sommersa collegata ad attività classificabili come legali, ma esercitate irregolarmente (per evasione fiscale, tributaria o contributiva), dalla componente illegale in senso stretto (escludendo i reati violenti, furti, estorsioni, rapine, usura; si tratta quindi soprattutto di prostituzione e commercio di droghe illecite). Nel quadriennio 2005-2008 il sommerso fiscale viene stimato pari al 16,5% del PIL e quello intrinsecamente illegale al 10,9%. Un altro studio accademico (Argentiero e altri, 2008) ha proposto una stima macroeconomica del riciclaggio di denaro in Italia nel periodo tra il 1981 e il 2001. Il modello adottato suggerisce che nel periodo considerato l'attività di riciclaggio sia stata pari a circa il 12% del PIL. Lo studio mostra inoltre che il riciclaggio ha natura anti-ciclica: aumenta nei periodi di crisi (cfr. intervento Signorini, BDI, 2012). Nel pubblicare le nuove stime del PIL per gli anni 2011-2013, coerentemente con gli orientamenti condivisi a livello europeo, l'ISTAT ha introdotto il valore della produzione relativa a tre attività illegali (traffico di droga, prostituzione, contrabbando). La stima pubblicata risulta pari a circa lo 0,9% del nuovo PIL. Una stima econometrica condotta dalla Banca d'Italia (Pinotti, 2012) propone una cifra complessiva delle perdite, in termini di PIL, che possono essere attribuite alla criminalità organizzata nel Mezzogiorno. Il lavoro confronta lo sviluppo economico di due Regioni oggetto di più recente infiltrazione criminale, Puglia e Basilicata, nei decenni precedenti e successivi al diffondersi del contagio mafioso, avvenuto verso la fine degli anni '70, con quello di un gruppo di Regioni del Centro-Nord che avevano simili condizioni socio-economiche iniziali. Se valgono le ipotesi assunte, per effetto del contagio le due Regioni hanno subito una decurtazione della crescita del PIL *pro-capite* dell'ordine dei 20 punti percentuali in trent'anni; la causa diretta principale sono minori investimenti privati.

<sup>23</sup> In base a *Transparency International*, nella percezione della corruzione in Europa, l'Italia ha davanti solo la Grecia. Sul punto, il Ministro della giustizia Paola Severino, nel corso del *workshop* dello studio Ambrosetti, a Cernobbio, nel settembre 2012, ha sottolineato che, attraverso una lotta efficace alla corruzione, secondo la Banca mondiale, la crescita del reddito potrebbe essere superiore del 2-4% e che il fenomeno criminale nel nostro Paese corrisponde a una "tassa" del 20% sugli investimenti stranieri. Sempre il Guardasigilli ha parlato anche di un "effetto domino" della corruzione che inquina l'economia e il commercio, "alterando il flusso del denaro in entrata (reato presupposto per creare i fondi) ed in uscita (il «nero» porta a spesa «illecita»), generando una sorta di effetto domino". Uno studio di Unimpresa indica come il fenomeno della corruzione in Italia fa diminuire gli investimenti esteri del 16% e fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti. Tra il 2001 e il 2011 la corruzione ha consumato 10 miliardi di euro l'anno di prodotto interno lordo per complessivi 100 miliardi in dieci anni. Le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. In

mia informale ovvero non osservata<sup>24</sup> che continua a rappresentare elemento di criticità con un'influenza molto significativa sul rischio AML del nostro Paese<sup>25</sup>. Più in dettaglio, trattasi delle attività economiche di mercato che, per motivi diversi, sfuggono all'osservazione diretta della statistica ufficiale e pongono problemi particolari nella loro misurazione. Secondo l'ultimo *Report* Istat "L'economia non osservata nei conti nazionali - anni 2018/2021", pubblicato il 13 ottobre 2023, si parla di una cifra pari a 192,04 miliardi di euro, vale a dire il 10,5% del PIL, con riferimento all'anno 2021. Essa comprende, essenzialmente, l'economia sommersa (sotto-dichiarazione del valore aggiunto, lavoro irregolare, altro come fitti in nero, mance, eccetera), per un valore di 173,89 miliardi di euro (9,5% del PI) e quella illegale (le attività illegali incluse nel PIL dei Paesi UE sono la produzione e il commercio di stupefacenti, i servizi di prostituzione e il contrabbando di sigarette), stimata in 18,15 miliardi di euro (1% del PIL).

Inoltre, la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva per l'anno 2023, allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF-2023), stima – con riferimento al 2020 (periodo del Covid-19) – un *tax gap* di entrate tributarie per 76,044 miliardi di euro e di entrate contributive per 10,858 miliardi di euro, per un totale complessivo di 86,902 miliardi di euro (con un calo di ben 12,714 miliardi di euro rispetto all'anno precedente, una parte consistente del quale dovuta ragionevolmente agli effetti di blocco e rallentamento dell'economia a causa della crisi pandemica). Nel triennio 2018-2020, viene stimato un *gap* complessivo medio-annuo pari a circa 96,357 miliardi di euro<sup>26</sup>.

Occorre inoltre considerare come una consistente parte dei capitali costituenti la ricchezza delle organizzazioni mafiose, frutto delle attività criminali perpetrate per de-

---

particolare, le piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. Sono inefficaci anche i sistemi di controllo sociale.

<sup>24</sup> Giova rappresentare che la Legge 11 marzo 2014, n. 23, recante la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, ha dettato – *ex art. 3* – precise norme volte alla stima e al monitoraggio dell'evasione fiscale: istituzione presso il MEF di una commissione di esperti; misurazioni sull'economia non osservata; valutazione dell'ampiezza e della diffusione dell'evasione fiscale e contributiva; strategie ed interventi di contrasto; risultati ottenuti; relazione annuale del Governo alle Camere contestualmente alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Sul punto, si rinvia al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 aprile 2016.

<sup>25</sup> Fonte: Analisi nazionale dei rischi AML/CFT elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, aggiornata al 2018, *cit.*

<sup>26</sup> L'ultimo *report* sui flussi finanziari oggetto di elusione pubblicato dalla Commissione europea mostra come, nel 2016, l'Italia abbia 142 miliardi di euro allocati in ricchezza *offshore* sia di persone fisiche che di società. Il dato la fa posizionare al quarto posto tra i Paesi UE (Germania 331 miliardi, Francia 277 miliardi, Gran Bretagna 218 miliardi), il *report* sottolinea inoltre come i primi quattro Paesi producano oltre il 65% della ricchezza *offshore* in UE, stimata in circa 1500 miliardi di euro. Il *report* analizza però anche la percentuale di PIL caratterizzata dalla ricchezza *offshore*. E in questo caso la classifica è completamente diversa. "Gli Stati membri con la maggior ricchezza *offshore* (e dunque posizionati ai vertici) in termini di PIL sono Cipro, Malta, Portogallo e Grecia", si legge dal *report*. Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna si collocano invece nella parte centrale della classifica. Infine, c'è un terzo gruppo "che comprende i Paesi con una ricchezza *offshore* inferiore al 5%. Nel 2016 questi erano la Danimarca, la Finlandia, la Svezia e la Slovacchia". Il fenomeno dell'evasione fiscale non è però un problema europeo, ma internazionale. La ricchezza *offshore* globale stimata nel 2016 è infatti pari a 7,5 trilioni di euro, pari al 10,4% del PIL mondiale (G. Pacione Di Bello, *In fuga dall'Italia 142 miliardi – È il volume di ricchezza allocata nei paradisi fiscali*, in ItaliaOggi del 12 ottobre 2019, pag. 27).

## 1. Il riciclaggio di denaro

### 1.3. Tecniche di riciclaggio

cenni, non sia stata oggetto di investimenti sul territorio, subendo un fenomeno di finanziarizzazione, e che quindi si trova ovunque sul pianeta, il che pone un problema di ricerca attraverso il rafforzamento delle connessioni e delle collaborazioni in campo internazionale<sup>27</sup>.

La minaccia che fenomeni di riciclaggio di denaro interessino l'economia nazionale è, dunque, giudicata molto significativa. Per converso, il rischio che l'Italia rappresenti il luogo di riciclaggio di capitali illeciti provenienti dall'estero è ritenuto dalla maggior parte degli intermediari finanziari minore, in quanto i presidi antiriciclaggio, la situazione economica e la pressione fiscale scoraggiano l'ingresso di tali capitali. I presidi e le attività di controllo in essere nel nostro Paese, soprattutto con riferimento all'ultimo decennio, sono qualitativamente percepiti come superiori a molti altri Stati dove il segmento del *money laundering* è meno presidiato<sup>28</sup>.

I dati sopra riportati, a prescindere dall'esatta quantificazione dei capitali di origine illecita, evidenziano comunque l'enormità dei patrimoni di cui dispone la criminalità e, ovviamente, la conseguente prioritaria necessità, da parte della stessa, di riciclare ed investire nell'economia legale tali fondi. La dimensione delle potenzialità finanziarie delle associazioni criminali rende pertanto l'idea della pericolosità del fenomeno analizzato, in ragione della possibilità che esso, nel lungo periodo, determini un turbamento dell'economia sana ed il conseguente inquinamento del vivere civile.

### 1.3. TECNICHE DI RICICLAGGIO

In ordine all'individuazione delle possibili modalità di perpetrazione del delitto in trattazione, occorre dire che l'analisi storica ha consentito di fissare diverse fasi nell'evoluzione del fenomeno criminale<sup>29</sup>, ciascuna connotata come segue.

Nel *riciclaggio monetario*, sviluppatosi nel corso degli anni '60 e '70, il reato ha avuto ad oggetto prevalentemente la moneta circolante, frutto del contrabbando di sigarette, delle speculazioni edilizie, delle rapine, dei sequestri di persona, delle estorsioni e dello spaccio di droga. Nel *riciclaggio bancario*, grazie all'incremento negli anni '80 dei prodotti e dei servizi offerti dalle banche, i capitali illeciti (provenienti specie dal traffico internazionale degli stupefacenti e dall'illecita aggiudicazione degli appalti pubblici, oltre che dalle tradizionali attività criminali) sono transitati soprattutto attraverso gli intermediari creditizi, che, tra l'altro, hanno anche assicurato la possibilità di effettuare rapidamente trasferimenti di denaro da e verso l'estero; tutto ciò viene agevolato dal fatto che molti mafiosi diventano contestualmente veri e propri imprenditori sul mercato legale. Nella seconda metà degli anni '90, a causa dell'aumento dei controlli sui circuiti bancari, si è sviluppata la terza fase, il *riciclaggio finanziario*, che, alla luce della

<sup>27</sup> M. De Lucia, Procuratore della Repubblica di Palermo, in audizione dinanzi la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Roma, 13 luglio 2023.

<sup>28</sup> In tal senso, Analisi nazionale dei rischi AML/CFT elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, aggiornata al 2018, *cit.*

<sup>29</sup> D. Masciandaro, *L'Europa attira i capitali illeciti*, in *Il Sole-24 Ore* del 12 ottobre 1997.

moltitudine degli intermediari finanziari operanti sul mercato del denaro e del risparmio, ha sfruttato il loro strategico ruolo nel moderno contesto economico-sociale ai fini del lavaggio degli ingenti proventi criminali (con la trasformazione delle mafie in *holding*), bucando e strumentalizzando sempre più il circuito dell'economia e della finanza lecita, pure sul piano internazionale. Oggi, si può parlare anche di *riciclaggio virtuale* ovvero *digitale* connesso sia al crescente utilizzo delle valute virtuali<sup>30</sup> sia allo sviluppo informatico-tecnologico. Le operazioni avvengono prevalentemente *online*, fra soggetti – non facilmente individuabili – che possono operare in Stati diversi, spesso in Paesi o territori a rischio, assicurando l'anonimato sia di coloro che operano in rete sia dei reali beneficiari delle transazioni.

Inoltre, parallelamente all'evoluzione dei percorsi utilizzati per il trasferimento e la sostituzione dei capitali illeciti, si è velocemente modificata anche la concezione dell'oggetto del riciclaggio, che è passato dal denaro contante ad un insieme di valori economici più ampio, costituito da denaro, beni ed utilità<sup>31</sup>.

Le modalità con le quali può essere riciclata la ricchezza di provenienza delittuosa sono innumerevoli. Ciò nonostante, l'esperienza giudiziaria ha permesso di individuare, almeno concettualmente, tre fasi distinte nella realizzazione di un'operazione di riciclaggio<sup>32</sup>:

- la prima fase, detta anche di “*placement stage*” (collocamento), comporta l'introduzione dei proventi nel sistema dei pagamenti;
- nella seconda fase, definita “*layering*” (lavaggio), avviene la successiva movimentazione dei capitali, mediante un insieme di operazioni finalizzate ad impedire il collegamento tra il denaro e la sua origine criminale<sup>33</sup>;
- nella terza ed ultima fase, c.d. “*integration*” (integrazione), si ha il conclusivo investimento dei mezzi finanziari nel sistema economico legale.

Sebbene tale tripartizione sia valida sotto il profilo logico-funzionale, nella realtà concreta è spesso difficile individuare una linea di demarcazione netta tra i vari momenti. Infatti, frequentemente il delitto in argomento è realizzato attraverso una serie di operazioni molto complesse, tra loro concatenate in modo da rendere estremamente difficile la ricostruzione a ritroso dei flussi patrimoniali.

L'utilizzo di tecniche altamente sofisticate, che prevedono trasferimenti di capitali tra più Stati e l'impiego delle nuove tecnologie disponibili per i mercati finanziari, ha palesato come le operazioni di riciclaggio debbano essere studiate e realizzate nei minimi dettagli da professionisti, esperti e specialisti dei settori giuridico, economico, finanziario e bancario (c.d. area “grigia” di complicità più o meno consapevoli), così segnando – sotto il profilo sociale – un pericoloso potere di “coinvolgimento” e corruzione.

<sup>30</sup> In merito si rinvia al Capitolo 11, par. 11.14.

<sup>31</sup> Il passaggio dal *money laundering* all'*asset laundering*. Sul punto vedasi E. Cassese, *Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario*, cit., pag. 8.

<sup>32</sup> E. Cassese, *Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario*, cit., pagg. 4-6.

<sup>33</sup> Tale collegamento viene definito dalla letteratura anglosassone *paper trail*, ovvero la traccia documentale dei trasferimenti dei proventi illeciti.

## 1. Il riciclaggio di denaro

### 1.3. Tecniche di riciclaggio

In buona sostanza, la necessità di assicurare in maniera efficace sia l'occultamento dei patrimoni illeciti che il relativo investimento, non solo ha determinato una sempre più stretta relazione tra criminalità organizzata e criminalità economica, ma anche un'evoluzione dell'organizzazione delinquenziale verso vere e proprie forme imprenditoriali, capaci di insinuarsi nell'economia sana e di controllarne con il tempo interi settori, così da ledere non solamente beni individuali ma addirittura l'ordine economico e le regole democratiche di un Paese<sup>34</sup>.

Secondo la relazione della Commissione antimafia, presentata al Parlamento nel 2012, *“se molto sappiamo su come i capitali mafiosi vengono raccolti (usura, racket, droga, gioco illegale, contraffazione, schiavismo, armi e rifiuti), ancora poco sappiamo su come vengono occultati e investiti nei circuiti finanziari nazionali ed internazionali”*. Pertanto, si elencano – a mero a titolo esemplificativo – i diversi canali e le differenti modalità di attuazione del reato in esame<sup>35</sup>:

- corrieri (detti anche “spalloni”) ossia persone che curano il materiale trasporto di denaro contante verso Paesi esteri (di norma paradisi fiscali o finanziari), non collaborativi sul piano dello scambio delle informazioni e della cooperazione internazionale;
- acquisto di beni immobili, oggetti di antiquariato ed opere d'arte<sup>36</sup>: i beni trattati si caratterizzano per valori reali e commerciali di rilievo, che danno luogo a compravendite spesso in contesti particolarmente qualificati. Gli stessi beni garantiscono ai sodalizi la stabilità di valore nel tempo, ma soprattutto il prestigio e il rafforzamento dell'immagine negli ambienti criminali. Un esempio su tutti: il sequestro nell'abitazione di un esponente di camorra di due quadri di Van Gogh, di inestimabile valore, trafugati anni prima da un museo di Amsterdam;
- circuiti e servizi bancari: versamenti su conti e depositi, bonifici, giroconti, emissione di assegni, aperture di credito, locazione di cassette di sicurezza. Sul punto, si segnala anche: l'utilizzo di carte prepagate e di credito, con frazionamento e trasferimento nel territorio di rilevanti disponibilità di origine ignota, che vengono infine monetizzate; il prelevamento di contante (importo medio di circa 600 euro) presso ATM bancari a cura di soggetti apparentemente terzi rispetto al circuito di formazione della provvista, talvolta operanti come meri “prestanome”; il c.d. “*loan back*”, consistente nell'indebitamento bancario, ufficializzato attraverso una rego-

<sup>34</sup> P. Vigna, P. Dell'Osso e A. Laudati, *Sistema criminale ed economia*, Padova, 1998, pag. 2.

<sup>35</sup> Per una casistica ed una descrizione sulla fenomenologia del riciclaggio, cfr. anche: G. Amato, *Il riciclaggio del denaro “sporco”. La repressione penale dei profitti delle attività illecite*, Roma, 1993, pagg. 17-33; A. Pansa, *Banche, mercati finanziari e riciclaggio in Italia: l'esperienza investigativa*, in F. Bruni, D. Masciandaro,  *Mercati finanziari e riciclaggio. L'Italia nello scenario internazionale*, Milano, 1998, pag. 175; L. Ferrajoli, *La normativa antiriciclaggio*, Milano, 1994, pag. 221; A. Pansa, *I flussi di denaro sporco, le tecniche di riciclaggio e gli sforzi della cooperazione internazionale nelle politiche di contrasto*, in A. De Guttry e F. Pagani, *La cooperazione tra gli Stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio*, cit., pagg. 12-17; E. Cassese, *Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario*, cit., pagg. 4-8 e pagg. 14-20; L. Ferola, *Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale*, cit., pagg. 5-10.

<sup>36</sup> Il GAFI nel febbraio 2023 ha pubblicato il *Report Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market*, concernente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nel commercio di opere d'arte e manufatti antichi.

lare pratica di finanziamento, che offrirà l'apparenza di legalità alla disponibilità del denaro. La mancata restituzione del prestito sarà compensata con l'escussione di garanzie offerte all'organizzazione criminale da enti bancari esteri, depositari di precedenti versamenti di denaro "sporco";

- intermediazione finanziaria non bancaria: ricorso all'indebitamento garantito da fidejussioni (inosservanza contrattuale e riscossione dell'importo fideiussorio costituito presso operatore compiacente), ovvero al sistema delle compensazioni (per cui una somma accreditata in Italia equivale ad un corrispondente accreditamento effettuato all'estero, senza alcun transito monetario);
- investimenti in titoli, valute pregiate, *private equity*, fondi immobiliari, strumenti finanziari e mercati azionari: tali settori esercitano una grande attrazione sul risparmio e sui capitali di speculazione, tra cui anche proventi illecitamente accumulati (titoli di Stato, operazioni di *swap*, costituzione, acquisizione e controllo di società finanziarie, fiduciarie e di assicurazione). Vanno, altresì, annoverate transazioni, su strumenti finanziari, realizzate da intermediari italiani con società estere di intermediazione mobiliare (di *brokeraggio*)<sup>37</sup>, con elevati differenziali tra prezzi di acquisto e prezzi di vendita (comunque notevolmente differenti da quelli rilevabili sui mercati regolamentati), concluse con controparti ricorrenti nella stessa giornata o in date molto ravvicinate. Da ultimo, sono state rilevate<sup>38</sup>: distrazioni di fondi dal patrimonio di fondi comuni di investimento, italiani o comunitari, principalmente sottoscritti da investitori istituzionali quali fondi pensione, enti previdenziali e fondazioni di matrice bancaria<sup>39</sup>; anomalie finanziarie connesse a fondi comuni di investimento operanti nel comparto delle energie rinnovabili<sup>40</sup>; illecità con strumenti finanziari partecipativi e di debito, la cui sottoscrizione è apparsa funzionale al reimpiego di fondi esteri di incerta provenienza (spesso l'emissione e la sottoscrizione sono effettuate da imprese riconducibili ai medesimi soggetti)<sup>41</sup>;

<sup>37</sup> Trattasi di società la cui compagine sociale si caratterizza per la presenza di soggetti italiani in qualità di soci o rappresentanti legali o amministratori, aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata.

<sup>38</sup> Rapporto annuale UIF per il 2020, pag. 52.

<sup>39</sup> L'operatività distrattiva perpetrata ai danni di fondi immobiliari è stata realizzata mediante la vendita di complessi immobiliari a corrispettivi notevolmente inferiori rispetto al valore di mercato, così come desumibile dalle perizie di stima semestralmente predisposte dai valutatori indipendenti dei fondi. A tali operazioni fa generalmente seguito, in un ristretto arco temporale, una nuova compravendita dell'immobile, a prezzi sensibilmente superiori, tra il precedente acquirente e un terzo cessionario. Una parte significativa della plusvalenza conseguita dal primo acquirente è stata sovente "distribuita" in favore di diversi soggetti, tra cui i titolari effettivi e/o gli esponenti della società di gestione, l'*asset manager* del fondo o persone fisiche e giuridiche a questi collegate.

<sup>40</sup> Tali fondi sono tipicamente titolari, in via esclusiva, di società di capitali a loro volta proprietarie degli impianti di produzione di energia verde. Dai conti correnti delle società di capitali sono stati rilevati periodici flussi in uscita, di importo unitario modesto ma complessivamente rilevante, disposti a titolo di consulenza in favore di società riconducibili, anche per il tramite di mandati fiduciari, ai titolari e/o agli esponenti delle società di gestione dei fondi o a persone fisiche e giuridiche a questi collegate.

<sup>41</sup> In alcuni casi di maggior interesse, l'emissione di tali tipologie di strumenti finanziari avviene per importi sovradimensionati rispetto all'assetto economico degli emittenti, ma viene poi sottoscritta solo per una parte residuale e sovente da imprese estere che risultano collegate alle società emittenti in virtù di legami soggettivi. Altro elemento di attenzione è costituito dalla circostanza che tali introiti rappresentano spesso la quasi unica fonte di alimentazione dei rapporti bancari delle società emittenti. I fondi raccolti tramite tali strumenti sono poi generalmente impiegati

## 1. Il riciclaggio di denaro

### 1.3. Tecniche di riciclaggio

- operazioni economiche fittizie (vds. false prestazioni di servizi, consulenze o pareri professionali inesistenti, *import/export* fittizio): sono spesso organizzate tra soggetti residenti in Stati o territori diversi, in modo da rendere più difficile la ricostruzione delle reali dinamiche finanziarie, avvalendosi il più delle volte di c.d. uffici virtuali, utilizzabili come sedi societarie, indirizzi commerciali, amministrativi o bancari/postali, ovvero come semplici locali di appoggio, dotati anche di sistemi di telecomunicazione, funzionali all'attuazione di operazioni di riciclaggio di capitali illeciti o di schemi di frode fiscale. A sua volta, il commercio internazionale è uno dei metodi più complessi e ampiamente utilizzato per il riciclaggio di denaro, atteso che i criminali utilizzano transazioni o reti commerciali legittime per occultare e movimentare i proventi del crimine in tutto il mondo<sup>42</sup>. In tale contesto si annidano operatività riconducibili anche a fenomeni corruttivi;
- ricorso a strutture commerciali appositamente costituite (*night club*, catene di negozi, ristoranti, pizzerie, bar-pasticcerie, palestre, grande distribuzione al dettaglio, complessi turistico-alberghieri, impianti di erogazione carburanti con annessi autolavaggi, gestione di mercati ortofrutticoli, ecc.). Si tratta, in genere, dell'esercizio del commercio al minuto e di attività assimilate, talvolta con l'interposizione di terze persone fisiche o giuridiche, che comportano il contatto diretto con il pubblico e che danno luogo prevalentemente a transazioni regolate a mezzo di valori contanti;
- società di comodo costituite in un Paese *off-shore*, controllate da altri soggetti collocati in Stati meno sospettabili, cui l'organizzazione criminale fa confluire i capitali illeciti per effettuare investimenti in Italia, acquisendo così immobili o quote societarie;
- settore calcistico: il mondo del pallone, connotato dalla diversità delle legislazioni nazionali in materia, con regole e controlli spesso assenti o molto blandi<sup>43</sup>, determina una forte attrattiva per le organizzazioni criminali, in quanto i *club* sportivi

difformemente rispetto a quanto dichiarato, attraverso giri di fondi infragruppo che sembrano distogliere tali disponibilità dall'utilizzo nel settore di operatività dell'emittente.

<sup>42</sup> Al riguardo, nel dicembre 2020, il FATF-GAFI e il Gruppo Egmont hanno pubblicato un *Report (Trade-Based Money Laundering: Trends and Developments)* sul riciclaggio di denaro basato sul commercio che fornisce una visione dettagliata dei rischi emergenti e delinea una serie di buone pratiche per aiutare le Autorità di vigilanza a mitigare questa minaccia. Ad integrazione di tale ultimo documento, il GAFI ha pubblicato, nel marzo 2021, un rapporto sugli indicatori di rischio di riciclaggio di denaro volti ad identificare attività sospette nel commercio internazionale (*Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators*), con specifico riferimento ai seguenti elementi: struttura del *business*; attività commerciale; documenti commerciali e di trasporto; transazioni.

<sup>43</sup> In merito ai presidi antiriciclaggio a tutela del calcio, è stato sottolineato che le funzioni attribuite dall'ordinamento sportivo federale alle Commissioni di vigilanza sulle SS e sulle AS appaiono insufficienti. La prima compie controlli documentali sugli atti che le società sono tenute a inviarle, anche nel corso della stagione sportiva, e sui requisiti per l'ammissione ai campionati fissati dalla FIGC che, tuttavia, non contengono dettagli sugli assetti proprietari che possono essere schermati, situati in Paesi *off-shore* o non collaborativi sul piano fiscale. Poteri ancora più limitati ha l'altra Commissione, esauendosi in una verifica del versamento dell'importo della quota di partecipazione delle squadre nella fase d'iscrizione ai campionati che, godendo di dedicate agevolazioni fiscali, possono porre in essere operazioni sottratte a imposizione, prestandosi ad attività di riciclaggio o reinvestimento. Attesa la funzione sociale e pubblica dello sport, la verifica sulla trasparenza degli assetti proprietari andrebbe ricondotta al CONI, il cui CN ha, tra i vari compiti, proprio di stabilire criteri e modalità per l'esercizio dei controlli sulle Federazioni (L.

sono caratterizzati da un notevole fabbisogno finanziario<sup>44</sup> (si pensi agli elevatissimi ingaggi delle massime serie o categorie, alle sponsorizzazioni, ai diritti sui calciatori, alle scommesse su circuiti solitamente *off-shore*) e, frequentemente, da un forte indebitamento<sup>45</sup>. Sovente si è rilevata l'esistenza di reti composte da soggetti (ditte individuali e società) collegati al titolare effettivo della società sportiva; tali strutture, attraverso complessi schemi finanziari apparentemente connessi a sponsorizzazioni e/o pagamento di fatture, hanno permesso, alternativamente: a) un fittizio miglioramento della situazione economica e patrimoniale delle stesse società sportive; b) la distrazione dei fondi ricevuti dalle federazioni sportive di appartenenza<sup>46</sup>. Sono state ben otto, su un totale di 20, le squadre di calcio di serie A, nel campionato italiano 2019/2020, detenute, direttamente o indirettamente, da società che hanno sede nei paradisi fiscali ovvero domiciliate in giurisdizioni segrete<sup>47</sup>. Invero, la perdurante situazione di crisi economica e finanziaria ha spinto società sportive e i rispettivi titolari effettivi ad avvalersi di finanziamenti e sponsorizzazioni da imprese operanti in ambiti territoriali distanti, con soci già oggetto di procedimenti penali per connessioni con la criminalità organizzata, alcuni dei quali hanno poi assunto cariche apicali all'interno delle stesse società sportive<sup>48</sup>. A tutto ciò si aggiunge il fenomeno delle scommesse clandestine specie in campionati minori, dove molte compagini societarie dispongono di scarsa liquidità e non

---

Letizia, stralcio dell'intervento tenuto a Roma, il 16 maggio 2019, in occasione della presentazione del libro "La verifica fiscale tra poteri autoritativi e diritti di partecipazione").

<sup>44</sup> Secondo il Rapporto annuale UIF per il 2020, pag. 51, "nel corso dell'anno sono pervenute alcune segnalazioni di operazioni sospette che coinvolgono società sportive, caratterizzate da condizioni di *stress* finanziario, patrimoniale ed economico connesse sia alla tipologia di *business*, sia al perdurare della crisi pandemica. L'operatività analizzata ha evidenziato fenomeni che sottendono reati societari e fiscali, condotte distrattive e rischi di infiltrazione criminale. Dai contesti esaminati sono emerse ricapitalizzazioni deliberate in ossequio alla disciplina civilistica, ma realizzate in maniera fittizia: i fondi conferiti in sede di aumento di capitale sono stati a stretto giro restituiti ai soci, anche attraverso aziende loro riconducibili o terzi collegati, determinando una ripatrimonializzazione meramente contabile. Le quote del capitale di tali società sono state spesso oggetto di numerosi trasferimenti, intervenuti fra soggetti ricorrenti e a breve distanza di tempo, a valori estremamente distanti da quelli che emergono dai bilanci societari e secondo modalità di regolamento anomale (pagamenti anticipati rispetto la data dell'atto; mancato pagamento di una o più rate)".

<sup>45</sup> Il GAFI, nel luglio del 2009, ha pubblicato un Rapporto "*Money Laundering through the Football Sector*" nel quale ha ricostruito i motivi che fanno del calcio un *business* particolarmente esposto: scarsissime barriere d'entrata, contiguità con ambienti tradizionalmente infiltrati dalla criminalità, come quello delle scommesse. Soprattutto: la totale arbitrarietà nella determinazione dei cartellini di acquisto dei calciatori è un ottimo modo per gonfiare le transazioni in maniera illecita. I proventi da biglietti garantiscono un flusso di denaro, spesso in contanti, difficilmente tracciabile. Le transazioni estero su estero, sempre più numerose specie dopo la direttiva Bolkestein, sono anch'esse difficilmente tracciabili.

<sup>46</sup> Rapporto annuale UIF per il 2020, *cit.*

<sup>47</sup> R. Galullo – A. Mincuzzi, *Delaware, Olanda e Cayman. La serie A in paradiso (fiscale)*, in *Il Sole-24 Ore* del 23 agosto 2019, pag. 15. Questi i *club* calcistici: Juventus, controllata dall'Olanda; Inter, di proprietà di entità lussemburghesi e delle Isole Cayman; Milan, lussemburghese, ma con radici anche nel Delaware e Cayman; Roma, radicata nel Delaware; Bologna, che fa capo a società lussemburghesi e del Delaware; Fiorentina, posseduta dall'italiana New Acf Fiorentina, controllata dalla Columbia Soccer Venture Llc, con sede nel Delaware; Sampdoria, rilevata dalla CalcioInvest Llc, iscritta nel registro delle società del Delaware; Udinese, di proprietà di società con sede in Lussemburgo.

<sup>48</sup> Rapporto annuale UIF per il 2020, *cit.*, pag. 52.

## 1. Il riciclaggio di denaro

### 1.3. Tecniche di riciclaggio

mancono giocatori disposti a violare le regole della sana competizione<sup>49</sup>. Da ultimo, la vulnerabilità del settore è stata sottolineata dalla Commissione europea nell'ambito della valutazione dei rischi AML/CFT che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere<sup>50</sup>;

- canali informali di trasferimento internazionale di fondi. Detti strumenti sono utilizzati soprattutto dagli immigrati per effettuare rimesse all'estero. Tra i più noti possono essere menzionati: l'*hawala* di origine araba, l'*hundi* diffuso tra gli emigrati pachistani ed indiani, il *fei-ch'ien* cinese, l'*hui kuan* di Hong Kong ed il *phei kuan* thailandese<sup>51</sup>;
- cambio vecchie lire in euro: a seguito dell'introduzione dell'euro e della cessazione del corso legale della lira, avvenuta il 28 febbraio del 2002, risultavano ancora in circolazione ingenti quantitativi di vecchie lire (banconote, biglietti e monete), la cui detenzione per somme di importo rilevante costituiva di per sé una notevole anomalia indicativa di una possibile provenienza da attività illecite. Detto *change-over* si è rivelato possibile canale di riciclaggio come evidenziato dall'Unità di informazione finanziaria nella comunicazione, in data 9 novembre 2009, indirizzata alle banche e alle Poste italiane S.p.A. L'art. 26, del D.L. n. 201/2011 (c.d. Salva Italia) del Governo Monti ha poi anticipato al 6 dicembre 2011 il termine ultimo per poter convertire le vecchie lire in euro, anziché al 28 febbraio 2012, come stabilito dalla Legge n. 96/1997<sup>52</sup>. La Corte Costituzionale con sentenza n. 216 del 5 novembre 2015 ha dichiarato illegittima la richiamata norma. Ciò posto, nel dare esecuzione a tale sentenza, il Ministero dell'economia e delle finanze ha impartito, in data 21 gennaio 2016, specifiche istruzioni per le operazioni di conversione che avvengono a cura delle filiali della Banca d'Italia, soltanto nei confronti

<sup>49</sup> P. Romani, *Calcio criminale*, Soveria Mannelli (CZ), 2012, 270 pagine, sostiene – tra l'altro – che, specie nei campionati di livello più basso, il calcio è un'attrazione incredibile per la criminalità organizzata in cerca di accreditamento presso le comunità locali e canali per arrivare alle istituzioni; S. Cafasso, *Per il riciclaggio la partita non finisce mai – il calcio lava più bianco*, in "pagina99", del 4 agosto 2017, attraverso il puntuale riferimento a indagini, processi, recenti vicende societarie e architetture finanziarie lussemburghesi, illustra dettagliatamente come il mondo del pallone sia diventato una macchina per riciclare denaro.

<sup>50</sup> Al pari di molte altre attività economiche, lo sport è stato utilizzato dai criminali per riciclare denaro e ricavare entrate illecite. Il calcio, di gran lunga lo sport più popolare del mondo, si presta bene a tale uso. Come nel mondo dell'arte, anche in quello sportivo i criminali non sono sempre attirati da un guadagno economico: anche il prestigio sociale, l'associazione a celebrità e la prospettiva di avere rapporti con figure autorevoli possono indurli a investire. La pandemia di Covid-19 ha avuto un effetto devastante sulle finanze dei club, determinando diverse tendenze in crescita che potrebbero mettere maggiormente a rischio il settore. Per l'insufficienza delle risorse e della formazione, questo settore è ancora vulnerabile al riciclaggio e, in misura minore, al finanziamento del terrorismo. Il quadro giuridico proprio del settore ha incrementato i controlli applicati, ma da solo non è sufficiente. La trasparenza a tutti i livelli, dai trasferimenti dei giocatori ai titolari dei club, è essenziale per ridurre il livello di rischio nel settore (in tal senso Relazione (COM) 2022 554 final in data 27 ottobre 2022).

<sup>51</sup> I menzionati sistemi informali di trasferimento fondi, peraltro, risultano esposti al rischio di finanziamento del terrorismo, come evidenziato a livello sia internazionale che nazionale (Rapporto annuale 2018 della UIF, n. 11/2019, pag. 58).

<sup>52</sup> L'art. 26, del D.L. n. 201/2011, stabiliva inoltre che "...le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".

di quanti hanno presentato la richiesta di cambio tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012. Nel periodo 22 gennaio 2016 – 31 marzo 2023, sono state realizzate n. 267 operazioni di cambio<sup>53</sup> in 2.708.407,58 euro a fronte di un importo complessivo di Lire pari a 5.244.207.569<sup>54</sup>;

- operazioni di emersione di capitali e beni detenuti al di fuori del territorio nazionale<sup>55</sup>: si tratta di grandi ricchezze, quasi sempre provenienti da evasione fiscale, che vengono rimpatriate ovvero regolarizzate grazie a norme agevolative, in termini di imposte, sanzioni ed esclusione da responsabilità penali. Tali istituti di sanatoria valutaria possono essere strumentalizzati da organizzazioni criminali con l'intento di "lavaggio" del denaro sporco in loro possesso<sup>56</sup>;
- attività di gioco: acquisto di un rilevante numero di gettoni senza partecipazione al gioco, emissione di un certificato o un assegno di vincita a nome di terzi soggetti, acquisto di gettoni da gioco da altri giocatori, attività dei c.d. cambisti o presta-soldi; ricariche di conti di gioco *on line* mediante carte di credito presumibilmente rubate o clonate o con mezzi di pagamento provenienti da terzi; mercato occulto di *ticket* vincenti; scommesse sportive<sup>57</sup>;
- commercio dell'oro nonché dei metalli e oggetti preziosi: queste merci comportano operazioni di compravendita dal grande valore, talvolta mediante il semplice trasferimento della proprietà dei titoli che le rappresentano, senza che le stesse debbano essere materialmente spostate. In tale ambito va rimarcata l'attività svolta dai c.d. "compro oro", i quali possono acquistare dai privati oggetti preziosi usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori;

<sup>53</sup> Fonte: sito Banca d'Italia.

<sup>54</sup> D. Milosa, *Il riciclatore delle vecchie lire e il miliardo che diventa euro*, in "Il Fatto Quotidiano" del 3 giugno 2017, secondo il quale compiacenti membri di Governi dell'Est Europa, Libano e Turchia, acquisirebbero da riciclatori professionisti internazionali denaro in lire di provenienza illecita per poi chiedere alla Banca d'Italia il cambio in moneta corrente; vds. anche G. Tizian e S. Vergine, *La banda della lira*, in L'Espresso, gennaio 2017.

<sup>55</sup> I c.d. scudi fiscali del primo decennio di questo millennio, adottati con tre distinti provvedimenti normativi (D.L. n. 350/2001, D.L. n. 282/2002, D.L. n. 78/2009), hanno "sanato" capitali per circa 180 miliardi di euro (di cui 145 miliardi "rimpatriati" e circa 35 miliardi "regolarizzati"), facendo incassare all'Erario poco meno di 8 miliardi di euro. La *voluntary disclosure* (c.d. VD), di cui alla Legge n. 186/2014 e successive proroghe, ha fatto complessivamente emergere capitali per circa 60 miliardi di euro, con un gettito fiscale totale di 4 miliardi e 46,5 milioni di euro.

<sup>56</sup> La *voluntary disclosure*, negli anni 2015 e 2016, ha complessivamente determinato la segnalazione di ben 27.880 operazioni sospette alla UIF (fonte: Banca d'Italia).

<sup>57</sup> Il settore del gioco d'azzardo è caratterizzato da una crescita economica e da uno sviluppo tecnologico rapidi, con una forte crescita del settore *online* durante e dopo la pandemia di Covid-19. Numerose Autorità competenti hanno segnalato in merito che i rischi derivanti dal gioco d'azzardo *online* sono ulteriormente aumentati dopo la pubblicazione dell'ultima valutazione sovranazionale del rischio nel 2019. Per la prima volta si considerano i *token* scambiabili utilizzati nei videogiochi come assimilabili alle cripto-attività; la valutazione della minaccia dovrebbe pertanto seguire lo stesso schema. I casinò, da parte loro, presentano per loro natura un'esposizione elevata ai rischi in esame, ma la loro inclusione nel quadro AML/CFT dal 2005 ha attenuato i rischi. Le lotterie e le macchine da gioco (al di fuori dei casinò) presentano un livello moderato di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Per quanto concerne le prime, sono in atto alcuni controlli in particolare per tenere conto dei rischi associati a vincite elevate. Si ritiene che il bingo tradizionale presenti un basso livello di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo poiché comporta puntate e vincite relativamente basse (così cit. Relazione (COM) 2022 554 *final*).

## 1. Il riciclaggio di denaro

### 1.3. Tecniche di riciclaggio

- sistemi di pagamento “paralleli”: creazione di circuiti con carte assimilabili a *bancomat* ove lo scambio di prodotti non prevede alcun pagamento, ma solo una commissione sulle vendite. Chi vende ottiene crediti commerciali, gli euro-crediti, utilizzabili per acquistare da chiunque all’interno del *network*. Il gestore (solitamente società di promotori finanziari) garantisce ogni transazione dal rischio d’insolvenza tramite accordi con imprese assicurative. L’opacità delle piattaforme di compensazione tra crediti e debiti agevola, tra l’altro, attività di riciclaggio e/o di evasione fiscale;
- nuove tecnologie, *internet* e *smart card*, ovvero i moderni sistemi di movimentazione elettronica del denaro nonché il commercio dei beni e servizi nel mercato virtuale<sup>58</sup>. In particolare, la “rete” può configurarsi come strumento-veicolo con la finalità di sostituire il corriere fisico con un *computer* nella fase di *placement* (c.d. **riciclaggio digitale strumentale**), oppure assurgere ad *input* per la creazione di nuove tecniche di riciclaggio capaci di coinvolgere anche le fasi di *layering* ed *integration* (c.d. **riciclaggio digitale integrale**). In tale contesto, la pericolosità intrinseca delle criptovalute si manifesta nella loro capacità di ideare strategie di riciclaggio sempre più articolate, andando oltre il semplice ruolo di veicolo, e di rendere sempre più complessa l’attività di prevenzione e di contrasto. Bitcoin è la prima moneta per volume di pagamenti realizzati nel *darknet* per attività illecite, quali commercio illegale, truffe e acquisto di materiale pedopornografico nonché ampiamente utilizzata in ambito *malware*, come pagamento di riscatti (*ransomware*), accesso ai conti e alle chiavi private degli utenti per rubare la stessa moneta virtuale (*trojan*), schemi estorsivi non *cyber* (ricatti sessuali, rapimenti di bambini, minaccia di ogni genere), schemi Ponzi, pagamenti veloci in differenti negozi o ristoranti con la medesima provvista (*double spending*), mere attività di riciclaggio, attraverso servizi di *mixing* o *exchange* non connotati da adeguate *policy* AML/CFT. Infine, tra le tecniche informatiche più diffuse di *money laundering* si ricordano: **transazioni peer-to-peer**, svolte direttamente tra due controparti senza l’intervento di un organismo terzo che si interpone nello scambio, la raccolta di informazioni sugli operatori e sulla provenienza dei capitali. I due soggetti si incontrano in luogo

<sup>58</sup> Nel 2020 si è registrato un incremento delle segnalazioni riguardanti truffe per il tramite di piattaforme estere attive nel *trading online* – spesso su prodotti finanziari complessi e criptovalute – che offrono i loro servizi a clientela caratterizzata da uno scarso grado di alfabetizzazione finanziaria, talvolta in assenza delle previste autorizzazioni/abilitazioni. In diversi casi, sono emerse situazioni particolarmente complesse per il carattere transazionale del fenomeno e la rapidità con la quale vengono costituite nuove piattaforme *online*. Le persone truffate, spesso adescate tramite insistenti contatti informatici o telefonici da sedicenti consulenti finanziari, vengono indotte a disporre molteplici pagamenti di importo crescente a favore di rapporti esteri, riconducibili alle società che gestiscono le piattaforme. Le società prime beneficiarie, con sede in Stati diversi rispetto a quelli degli investitori, a loro volta trasferiscono i fondi a società site in Paesi terzi, spesso tramite *virtual asset service provider* e istituti di pagamento che offrono servizi a elevato contenuto tecnologico, con la finalità di rendere meno agevole la tracciabilità dei flussi. A fronte delle richieste dei clienti di disinvestimento delle somme, gli esponenti delle piattaforme spesso propongono versamenti aggiuntivi giustificandoli con motivazioni pretestuose (quali il versamento di imposte) e si rendono irreperibili. Talvolta gli investitori truffati, nel tentativo di recuperare almeno parte dei fondi, sono indotti a rivolgersi a società di consulenza legale che chiedono ulteriori esborsi e risultano collegate a piattaforme sospette, divenendo vittime di ulteriori frodi (in tal senso, Rapporto annuale UIF per il 2020, pag. 51).

pubblico, coperto da rete *wi-fi*, il venditore ottiene gli estremi del *wallet* a cui trasferire criptomoneta dallo stesso acquirente e, una volta ottenuta l'iscrizione del *transfert* nella *blockchain*, riceve in pagamento la valuta legale in contanti; **trasferimenti internazionali**, con la conversione di moneta tradizionale in valuta virtuale, la criminalità organizzata, ma anche le organizzazioni terroristiche, hanno trovato un sistema per rimpatriare e trasferire capitali di origine illecita (droga, estorsioni, ecc.), operando in quei Paesi con carenze nella legislazione antiriciclaggio; **pratiche di tumbling**, condotte prevalentemente sul *dark web*, consentono di spaccettare un consistente ammontare di criptovaluta in una moltitudine di modeste dimensioni (micro transazioni), ciò allo scopo di impedire concretamente la connessione tra il mondo virtuale e quello reale; **online gambling**, tali piattaforme di gioco (vds. casinò *online*), con *server* dislocati in giurisdizioni estere a rischio AML/CFT, sono luoghi ideali per far circolare proventi di denaro;

- operatività presso i c.d. ATM indipendenti o IAD (*Independent ATM Deployer*)<sup>59</sup>: si riscontra una sempre più diffusa presenza sul territorio nazionale di detti sportelli che, oltre a offrire servizi di prelievo di contante mediante carte emesse da intermediari aderenti ai principali circuiti di pagamento (*cash out*), possono consentire di effettuare anche versamenti di contante (*cash in*) o compravendita di valute virtuali, sempre per contanti. L'assenza di limiti agli importi complessivi prelevabili anche mediante operazioni successive, il collocamento delle "macchine" presso operatori non finanziari a elevato rischio AML/CFT, la possibilità di offrire congiuntamente servizi di versamento e di prelievo consentendo forme di ricircolo del contante, acuiscono la pericolosità connessa con l'attività degli ATM indipendenti i cui gestori non sono sottoposti agli obblighi antiriciclaggio né a forme di *disclosure* alle Autorità competenti<sup>60</sup>. Ulteriori profili di rischio si ravvisano nell'operatività di sportelli automatici adibiti alla conversione di valute virtuali in contropartita di contanti. Nel caso di acquisto di criptovaluta le transazioni potrebbero essere sistematicamente eseguite per immettere nel circuito finanziario contanti di origine illecita; specularmente nel caso di vendita di criptovaluta, la scorta di banconote negli sportelli automatici, oggetto di prelievo, potrebbe trovare origine in condotte illegali. I due tipi di operazioni possono combinarsi se le caratteristiche tecniche degli sportelli automatici consentono il ricircolo del contante<sup>61</sup>;

<sup>59</sup> Vds. Rapporto annuale UIF per il 2020, pagg. 66 e 67.

<sup>60</sup> Tale settore va regolamentato anche quando l'attività viene resa come libera prestazione di servizi da intermediari non residenti, introducendo obblighi antiriciclaggio calibrati in funzione del ridotto patrimonio informativo acquisibile dai gestori in questione.

<sup>61</sup> Detti rischi risultano attenuati nella misura in cui le apparecchiature ATM siano di proprietà di prestatori di servizi relativi all'utilizzo delle valute virtuali in quanto soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Qualora il servizio di conversione di valute virtuali in contropartita di contanti sia prestato direttamente da VASP esteri attivi in Italia per via telematica si ravvisano le medesime criticità in tema di controllo e di *enforcement* riferite agli ATM indipendenti che operano con valuta fiat gestiti direttamente da intermediari comunitari in regime di libera prestazione di servizi.

## 1. Il riciclaggio di denaro

### 1.3. Tecniche di riciclaggio

- sfruttamento emergenza epidemiologica da Covid-19: elevato è, infatti, il rischio di infiltrazione<sup>62</sup> da parte delle organizzazioni criminali sia attraverso il tentativo di accaparramento delle commesse pubbliche sia mediante la gestione diretta o indiretta di imprese operanti in settori economici più attrattivi o in crisi a causa della pandemia (oltre al comparto dei presidi medico-sanitari, rilevano i settori immobiliare, edile, dei servizi di pulizia, tessile, turistico, della ristorazione e della vendita di prodotti alimentari, dei servizi funerari e dei trasporti)<sup>63</sup>. Ad ogni modo, si sono registrati i seguenti fatti<sup>64</sup>: i) il significativo incremento della domanda di prodotti sanitari e DPI, soprattutto da parte della Pubblica amministrazione, con procedura d'urgenza, ha permesso la partecipazione alle gare ovvero l'aggiudicazione di forniture, anche di notevole importo, a ditte riferibili a nominativi dal profilo soggettivo dubbio o le cui offerte sono risultate poi prive dei necessari requisiti tecnici, che hanno ricevuto ingenti anticipi dalle stazioni appaltanti, a volte in deroga alle norme che richiedono all'aggiudicataria di prestare le richieste garanzie fidejussorie (in qualche caso la garanzia, pur prestata, si è rivelata falsa oppure emessa da società estera in assenza delle prescritte autorizzazioni). Per alcune delle forniture più rilevanti è emersa la presenza di legami partecipativi e finanziari delle società aggiudicatrici con persone politicamente esposte, con imprese destinatarie di interdittive antimafia ovvero con nominativi, in veste di consulenti o intermediari, quali facilitatori nell'ottenimento dell'aggiudicazione; ii) riconversione frettolosa di piccole società (con modifica dell'oggetto sociale), attive in settori molto eterogenei (vds. tessile), nel comparto degli articoli sanitari per tentare di approvvigionare pure gli operatori privati come le farmacie e le aziende in cerca di dotazioni per il proprio personale; iii) improvviso aumento di operatività finanziaria da parte di piccole ditte nei confronti di fornitori esterni, principalmente cinesi, per acquisire, almeno apparentemente, mascherine da rivendere sul mercato privato (contraffazione, false fatturazioni, truffa); iv) nascita di una pluralità di enti associativi con il proposito di raccogliere donazioni per aiutare il sistema sanitario nazionale, in particolare nell'acquisizione di dispositivi medici per l'ampliamento delle terapie intensive, con successive condotte distrattive, solitamente poste in essere da figure con ruoli gestionali; v) fattispecie di abuso mediante operazioni simulate legate principalmente all'accesso da parte delle imprese ai finanziamenti garantiti dallo Stato o ai contributi a fondo perduto, con l'intervento di consulenti e professionisti.

<sup>62</sup> In merito, vds. Comunicazioni UIF del 16 aprile 2020 e dell'11 febbraio 2021.

<sup>63</sup> Le segnalazioni pertinenti a contesti di rischio legati alla pandemia nel 2020 sono state 2.277 per un valore complessivo di operatività sospetta pari a 8,3 miliardi di euro. Di queste, l'80,0% ha riguardato, nella prima fase, principalmente la compravendita di materiale sanitario e di DPI cui si sono aggiunti, in una seconda fase, l'erogazione e l'utilizzo incongruo di finanziamenti garantiti o contributi a fondo perduto. Circa il 64% di tali segnalazioni ha ricevuto un *feedback* positivo da parte degli Organi investigativi. Nei primi cinque mesi del 2021, le segnalazioni riferibili alla pandemia sono state 1.796, per un'operatività sospetta pari a 1,86 miliardi di euro: le fattispecie esaminate hanno riguardato principalmente le agevolazioni finanziarie e in misura minore l'approvvigionamento di materiale sanitario (Fonte: Rapporto annuale UIF per il 2020, pagg. 41-42).

<sup>64</sup> Cfr. Rapporto annuale UIF per il 2020, pagg. 42-44.

La descrizione di alcune tecniche elusive, adottate in passato dalle organizzazioni criminali, non può che avere un significato didattico limitato, di fronte alle loro multiformi e raffinate modalità di variazione e perfezionamento. Si ritiene che l'intento dell'investigatore, di fronte al sospetto della provenienza illecita della ricchezza investita, debba essere quello di verificare sempre la giustificazione fornita, di non fermarsi mai all'apparente regolarità, anche documentale, della sua origine e vedere, ricercare, controllare che cosa si possa ulteriormente nascondere dietro la situazione giustificata, quali possano essere stati cioè gli aggiramenti eventualmente adottati per dissimulare la verità<sup>65</sup>.

Ad ogni modo, per quanto le tecniche di riciclaggio siano sempre più sofisticate ed articolate<sup>66</sup>, le relative misure di contrasto possono e devono far leva su un limite importante che caratterizza ogni operazione innanzi descritta e che in termini investigativi può riassumersi nell'espressione "*follow the money*".

Sul punto, giova infatti riportare quanto constatava già Giovanni Falcone<sup>67</sup> "il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Lo sviluppo di queste tracce, attraverso un'indagine patrimoniale che segua il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, è quindi la strada maestra, l'aspetto decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia, perché è quello che maggiormente consente agli inquirenti di costruire un reticolo di prove obiettive, documentali, univoche, insuscettibili di distorsioni, e foriere di conferme e riscontri ai dati emergenti dall'attività probatoria di tipo tradizionale diretta all'immediato accertamento della consumazione dei delitti".

In conclusione, l'esperienza evidenzia che difficilmente la "schermatura" realizzata dai criminali riesce effettivamente a recidere tutti i legami con soggetti di cui è noto il precedente coinvolgimento in attività illecite; l'individuazione di un punto di attenzione fra i tanti legami è spesso la chiave per risalire agli effettivi ruoli e alla vera matrice dei flussi finanziari<sup>68</sup>.

<sup>65</sup> G. Nanula, *La lotta alla mafia, cit.*, pag. 276.

<sup>66</sup> Fattispecie molto diverse tra loro, in termini di complessità e rilevanza economica, sono minuziosamente descritte in *Quaderni dell'antiriciclaggio*, periodiche pubblicazioni dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (diffuse negli anni 2015, 2016 e 2018). Il 16 giugno 2021 è stato pubblicato il quarto numero delle casistiche di riciclaggio (e di finanziamento), nel quale si conferma il crescente sviluppo, anche in ambito transnazionale, degli schemi operativi riconducibili alle attività di riciclaggio, attraverso l'utilizzo di sofisticate triangolazioni, di strutture artificiosamente complesse e opache, di strumenti di pagamento innovativi. A tal riguardo, si richiamano i seguenti casi: autoriciclaggio da peculato tramite attività di gioco; esercizio abusivo dell'attività di sub-agente assicurativo mediante utilizzo di carte prepagate; intestazione fittizia di quote societarie acquisite tramite indebito utilizzo di finanziamenti pubblici; riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti attraverso valute virtuali; distrazione di fondi pubblici destinati ad attività di accoglienza migranti; riciclaggio di proventi di narcotraffico internazionale mediante operazioni di *import/export*; utilizzo di un *trust* nell'ambito di uno schema piramidale fraudolento.

<sup>67</sup> G. Falcone, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, ora in *La posta in gioco*, Milano, 2010, pagg. 229 e ss., ivi 237.

<sup>68</sup> In tal senso Rapporto anno 2013 della UIF, pag. 34.

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX